P E R

Le famiglie di cognome Guerra godenti al monte istituito dal fu Berardino Castaldo

CONTRO

Le famiglie di cognome Castaldo godenti allo stesso monte.

Ai Signori Arbitri eletti allo scioglimento del Monte istituito dal fu Berardino Castaldo.

Rancesco Lanzetta, legale, autorizzato con sentenza arbitrale a rappresentare tutte le famiglie di cognome Guerra, godenti al sopradetto monte, in tutto ciò, che concerne il loro interesse comune, ed universale,

Espone, che con sentenza arbitrale del giorno tredici Febbrajo di quest'anno 1811. è stato pronunciato, che la dimanda fatta dall'esponente in nome di tutte le famiglie di cognome Guerra, godenti all'anzidetto monte, della divisione bifaria de' beni tra esse famiglie, e quelle di cognome Castaldo, godenti allo stesso monte, resti rimessa a decidersi nel tempo, che si pronunzierà la diffinitiva arbitrale sentenza riguardante il modo dello scioglimento de' beni del monte, e dell'ammissione delle famiglie pretendenti.

Questa deliberazione mette nel dovere l'esponente di entrare nell'esame de' dritti degl' individui di cognome Ca-

 staldo,

staldo, che pretendono essere ammessi ad aver quote nella divisione del monte: quell'esame, in cui egli non avrebbe preso parte, se prima di discutersi il dritto de' pretendenti, si fossero determinate le quote tra le cennate due famiglie godenti Castaldo, e Guerra. In questo caso gli sarebbe spettato solamente di esaminare i dritti degl'individui di cognome Guerra, concorrenti sulla quota spettante a questa famiglia; nè avrebbe dovuto prendersi cura d'investigare i dritti degl'individui di cognome Castaldo, concorrenti sulla quota attinente a quest'altra famiglia.

Astretto dunque l'esponente dalla necessità risultante dall' anzidetta deliberazione, persistendo nelle sue antecedenti conclusioni sulla divisione bifaria tra le due famiglie Castaldo, e Guerra, propone ora formalmente l'altra dimanda di ammettersi soltanto alla divisione del monte le sole famiglie Castaldo Gio: Grande, e Guerra, che sono state ammesse al governo del monte, una colle famiglie estere dall'Afragola, che da esse derivano, come le sole, che conservano la caratteristica della congiunzione del sangue col fondatore, escluse tutte le altre famiglie Castaldo, quantunque ammesse alla partecipazione de' maritaggi, perchè per abuso si sono questi distribuiti a tutte le famiglie Castaldo dell'Afragola contro la legge della fondazione, che chiama al godimento soltanto le famiglie Castaldo congiunte in parentela prossima, o rimota al fondatore.

In giustificazione così della prima, che di questa seconda dimanda, si producono i seguenti fatti, e le seguenti osservazioni.

Il fondatore del monte Berardino Castaldo tavolario Napoletano col suo testamento *in scriptis*, fatto in Napoli, e chiuso con atto del Notajo Gio: Antonio Scognamiglio nel giorno 18. Maggio 1528., ed aperto dopo la sua morte nel giorno 23. Marzo 1530., dopo avere istituita erede la Chiesa di S. Maria di Ajello di Afragola, assoggettò

gettò tutta la sua eredità alla distribuzione de' frutti in maritaggi a pro delle donzelle di cognome Castaldo, e di cognome Guerra del suo parentato prossimo, e rimoto.

Le parole del testamento sono le seguenti: „ E perchè l' „ istituzione dell' erede è capo, e principio di ciascun te„ stamento; per questo il predetto Not. Berardino Ca„ staldo testatore istituisce, ordina, e fa ad esso sua e„ rede universale la venerabile Chiesa di S. Maria d'A„ jello del territorio di Afragola, sopra tutti, e qualsi„ vogliano suoi beni . . . . *eccetto gl' infrascritti legati*, *e* „ *fedecommessi nel presente suo testamento contenuti* (1).

Immediatamente il testatore soggiunse i seguenti legati, e fedecommessi: „ Item il predetto Berardino testatore vuo„ le, e comanda, che detta Chiesa di S. Maria d'Ajello „ per esso *ut supra* erede istituita; nè li mastri, e go„ vernatori di quella per niun futuro tempo possano, nè „ vagliano per qualsivoglia causa *etiam* urgente, ed ur„ gentissima di detta Chiesa, le dette robbe della detta „ sua eredità, nè alcuna parte di quelle vendere, aliena„ re, obbligare, nè in altro il dominio di quelle trasmu„ tare, eccetto in permutando, e censuando *tantum* per „ utile, ed aumento di detta Chiesa. *Immo li frutti*, *che* „ *da quelle in ogni anno perverranno*, *si debbano maritare* „ *tante figliole di casa Castaldo*, *e casa Guerra in tempo* „ *atto*, *e nubile di marito in ogni anno in perpetuo: per* „ *la dote di ciascuna di quelle* si debbano dare per li ma„ stri, e governatori di detta Chiesa a loro futuri mari„ ti once quattro di carlini d'argento, *ed a quelle più* „ *propinque al parentato di esso testatore*, *ed altre delli det*„ *ti cognomi* di Castaldo, e Guerra, *non ostante che non* „ *fossero tanto propinque di parentato*.

Era la Chiesa di S. Maria di Ajello governata da due mastri, ossia governatori, eletti in ogni anno dall' Università. Premendo al testatore, che la sua eredità fosse bene

A 3 am-

(1) *Fol.* 137. *vol.* 2.

amministrata, e distribuita giusta la sua volontà, lasciò un legato di duc. venticinque alla medesima Università, e la pregò, " che nel creare in ogni anno i mastri, e
„ governatori di detta Chiesa, che sieno persone temen-
„ ti Dio, uomini dabbene, e non bisognosi; nel quale
„ magistrato si degnano farc'intervenire *uno di casa Ca-*
„ *staldo, o vero di casa Guerra, ad effetto che dette robbe*
„ *per esso testatore lasciate, e distribuite nel modo sopradet-*
„ *to, siano bene procurate, mantenute, governate, ed am-*
„ *ministrate, e quelle distribuite giusta il tenore del suo te-*
„ *stamento.*

Ed affinchè l'amministrazione della sua eredità fosse stata ben regolata, ordinò in fine, " che detti mastri gradata-
„ mente, e successivamente uno all'altro sieno tenuti di
„ dare buono, e legal conto degli amministrati, percepu-
„ ti, pagati, e liberati di dette robbe *con intervento, e*
„ *presenza di due, uno di casa Guerra, e l'altro di casa*
„ *Castaldo, eleggendosi per il Camerlengo in quel tempo tro-*
„ *vandosi di detta Università di Afragola, ed in presenza*
„ *di detto Camerlengo . . . .* con patto, e condizione, che
„ dove, ed in caso i mastri di detta Chiesa non osser-
„ vassero bene, e fedelmente tutto quello si contiene, ed
„ è dichiarato nel presente testamento; in tal caso suc-
„ ceda la venerabile Chiesa, ed Ospedale di S. Maria del-
„ l'Annunciata di Napoli nella detta eredità, e beni di
„ esso testatore colli carichi, e legati contenuti nel pre-
„ sente testamento (1).

Dal tenore di questa disposizione si rileva, che Berardino Castaldo non istituì la Chiesa di S. Maria d'Ajello di Afragola erede pura, e semplice, ma la nominò erede solo per oggetto, che dal di lei governo fosse la sua eredità amministrata giusta la sua volontà: vale a dire la istituì erede fiduciaria, *et dumtaxat ut ministram*, giusta l'espressione del giureconsulto Marcello nella leg. 17. D. de

(1) *Fol.* 15. *e* 22. *vol.* 1. *fol.* 18. *vol.* 2.

de legat. 1., ovvero *tutelam ei magis permisit*, giusta il caso contenuto nella leg. *Sejus Saturninus archiguberniis* 56. *D. ad Senat.Trebell.* Difatti non solo la gravò di distribuire tutt' i frutti dell' eredità in maritaggi a pro delle donzelle di cognome Castaldo, e Guerra del suo parentato prossimo, e rimoto, di tal che assoggettò tutta l' eredità a legati, e fedecommessi, nulla rimanendo a pro della Chiesa; ma chiaramente espresse di averle soltanto conferita l' amministrazione della sua eredità, poichè raccomandò all' Università di Afragola di eleggere in ogni anno tra i due governatori di quella Chiesa uno, che fosse *di casa Castaldo*, *ovvero di casa Guerra*, *ad effetto che dette robbe sieno bene governate*, *ed amministrate*, ed in caso di mala amministrazione volle, che l' eredità si fossa deferita alla Chiesa, ed all' Ospedale dell' Annunciata di Napoli *colli carichi*, *e legati contenuti nel suo testamento*; cioè, colla stessa qualità di erede fiduciaria, e di pura amministratrice de' suoi beni.

Se dunque fu istituita erede la Chiesa di S. Maria d' Ajello colla qualità soltanto di amministratrice dell' eredità di Berardino Castaldo; e se nell' atto stesso, che questo testatore la nominò erede in tutt' i suoi beni, n' eccettuò i *legati*, *ed i fedecommessi nel suo testamento contenuti*, che assorbirono tutta la sua eredità, ne siegue, che la stessa Chiesa niuna proprietà acquistò di quell' eredità, o almanco certamente non acquistò la proprietà de' beni, i frutti de' quali furono assoggettati alla distribuzione de' maritaggi, giacchè i legati sono una diminuzione dell' eredità, ed i beni amministrati non sono mai nella proprietà di colui, che li amministra.

Or questa proprietà non ha potuto, nè può essere delle donzelle ammesse al godimento de' maritaggi; imperciocchè il legato ad esse lasciato consiste in una determinata somma di denaro da prendersi dai frutti. Neppure la medesima proprietà ha potuto essere deserta, e senza padrone.

Dunque dee dirsi, che fin dalla morte del testatore Berardino

dino Castaldo si acquistò dalle famiglie di cognome Castaldo, e Guerra del suo parentato prossimo, e rimoto, in vigore di un tacito fedecommesso lasciato ad amendue queste famiglie, con legge, che l'amministrazione si fosse tenuta dalla Chiesa di S. Maria di Ajello, ed i frutti si fossero distribuiti in maritaggi a pro delle donzelle delle due famiglie contemplate.

E' noto nell'antica giurisprudenza, che i fedecommessi s'inducono anche per congettura: *Etenim in causa fideicommissi* (sono parole di Papiniano nella *l. 64. D. de legat. 2. in fin.*) *utcumque precaria voluntas quaereretur, conjectura potuit admitti*. Anzi dippiù rispose lo stesso giureconsulto, che se sieno state omesse le parole del fedecommesso, e ciò, che si legge, è congruente con quello, che doveva scriversi, s'intende ben dato, o sia più detto, e meno scritto. Ecco le di lui parole: *Si omissa fideicommissi verba sunt, et cetera, quae leguntur, cum his, quae scribi debuerant, congruant, recte datum, & minus scriptum, exemplo institutionis, legatorumque intelligitur, quam sententiam optimus quoque imperator noster Severus secutus est.* E tanto opera la sola intenzione della volontà del fedecommettente, che non fa d'uopo attendere, con chi egli parli intorno alle ultime sue disposizioni, ma verso di chi l'intenzione della volontà si dirigga: *Non enim quaeri oportet* (sono parole eziandio di Papiniano nella *l. 77. §. 26. D. de legat. 2.*) *cum quo de supremis quis loquatur, sed in quem voluntatis intentio dirigatur.*

Nel lasciare Berardino Castaldo i maritaggi alle donzelle delle famiglie Castaldo, e Guerra del suo parentato, ebbe certamente intenzione di agevolare il mezzo di collocarsi queste in matrimonio, e di alleviare, e facilitare ai maschi il peso di dotarle. Questa intenzione adunque, è tutta diretta a favore de' maschi delle due famiglie contemplate: ed in conseguenza contiene un fedecommesso a lor favore, la di cui perpetua durata ha creduto di conservarla con affidarne l'amministrazione al governo della Chiesa di S. Maria d'Ajello; ma s'ingannò, poichè queste

sto governo ha deviato della sua volontà con avere ammesse alla distribuzione de' maritaggi le donzelle di cognome Castaldo estranee dal parentato del testatore, come si vedrà a suo luogo.

Ma checchesia della mala amministrazione del governo della Chiesa, o sia del monte, certo si è, che contenendo la disposizione di Berardino Castaldo un fedecommesso a pro delle due famiglie Castaldo, e Guerra a lui congiunte, la proprietà de' beni, ossia la quota del fedecommesso una volta acquistata da queste due famiglie, si è conservata, e tramandata nella posterità di ciascuna di esse in conformità del primitivo acquisto.

Formando ciascuna di queste due famiglie un sol corpo, e rappresentando l' aggregato de' proprj individui, che la compongono, ne siegue, che si debbano riputare come due corpi distinti, e come due persone diverse. Difatti la famiglia Castaldo è la famiglia contentiva congiunta al testatore dal lato paterno (egli morì senza lasciar discendenti), e la famiglia Guerra è la linea congiunta ad esso testatore dal lato della madre di nome Angela Guerra. Queste due distinte linee, una del lato paterno, e l' altra del lato materno, derivanti da stipiti diversi, non possono formare un sol corpo, senza distruggere la proprietà delle parole, e la natura della cosa. Che perciò essendo esse due corpi distinti, e separati, acquistarono la proprietà del fedecommesso tacitamente ordinato da Berardino Castaldo in loro contemplazione, come se fossero stati chiamati i primi rispettivi loro stipiti colla progressiva successione nelle rispettive loro discendenze.

Allorchè sono istituiti eredi, o chiamati due corpi, o due persone, ciascuno è erede, o chiamato in porzioni eguali, ed in conseguenza nella metà. La metà dunque si acquistò dalla famiglia Castaldo, e l' altra dalla famiglia Guerra; e questa eguale porzione han tramandata a rispettivi loro posteri. Nè col crescere, o decrescere ciascuna di esse famiglie, ha potuto crescere, o descrescere la

porzio-

porzione spettata nell'apertura della successione. Quindi venendosi ora alla divisione di tal fedecommesso, ciascuna di queste due famiglie deve ritirare la sua metà acquistata in origine.

Nè vale il dirsi, che la fondazione de' maritaggi avendo per oggetto di alleviare, o facilitare ai maschi il peso di dotare le figlie, o le sorelle, debba la divisione farsi, senza alcuna distinzione tra le famiglie Castaldo, e Guerra, in tante parti, quanti sono i capi di famiglia di amendue le linee uniti insieme, per lo motivo che siccome le femine dell'una, e dell'altra linea, sono state chiamate indistintamente, e come due greggi uniti insieme, a raccogliere i frutti dell'eredità per loro maritaggi; così la proprietà debba seguire la ragione de' frutti; e ripartirsi in massa egualmente tra i capi di famiglia di amendue le mentovate linee, in compenso, e per tangente di quello alleviamento, che più non godono; mentre altrimenti ne avverrebbe, che della perdita di tale alleviamento taluno ne avrebbe maggiore, ed altri minor compenso.

Non regge siffatta osservazione, perchè qualora si dovesse regolare la divisione con aversi in veduta il compenso della perdita dell' alleviamento dal peso di dotare le femine, dovrebbero essere esclusi dall'aver parte i capi di famiglia, che non hanno femine da dotare, e tra quelli, che hanno questo peso, dovrebbe farsi la divisione in parti dissuguali, proporzionate al peso medesimo. Questa osservazione adunque non pruova l'assunto della divisione in parti eguali tra tutti i capi di famiglia delle linee Castaldo, e Guerra, uniti insieme; e perchè induce un sistema diverso di divisione, ingiusto, irregolare, e non dedotto, non distrugge il principio consacrato dalla legge, e dalla ragione, che due corpi, due aggregati, due università in somma; rappresentano due distinte persone, le quali dividendo una proprietà ad esse comune, ciascuna ne ritira la metà.

Oltredichè non sussiste, che la proprietà debba seguire la ra-

ragione de' frutti, mentre questi, e quella sono soggetti a differenti disposizioni. Può de' frutti disporsi diversamente dalla proprietà. Quindi non siegue, che perchè il testatore Berardino Castaldo abbia addetti i frutti della sua eredità alla distribuzione de' maritaggi a pro delle donzelle tutte unite insieme delle famiglie Castaldo, e Guerra del suo parentato, abbia egualmente voluto, che la proprietà fosse stata istabile, saltando da una famiglia nell'altra, ora più, ora meno, a proporzione del numero delle femine da maritarsi. La successione dev' essere regolare, ogni qual volta dal testatore non sia diversamente determinata.

In fine Berardino Castaldo non ha fatto altro col suo testamento, che contemplare egualmente i congiunti del lato paterno, ed i congiunti del lato materno. Questa volontà espressa di Berardino Castaldo è quella stessa, che la presente legislazione presume in ogni uomo. *L'uomo* (dice Chabot d'Allier nel rapporto al Tribunato sulla legge relativa alle successioni) *ha de' parenti dai due lati, e discende da due famiglie; da quella di suo padre, e da quella di sua madre: si presume, che abbia un' affezione eguale per i parenti dell' una, e dell' altra parte. D' altronde egli ha de' beni, che provengono dall' una, e dall' altra linea.* Per conseguenza di questi principj la presente legislazione ordina nella successione intestata, art 733. del Codice Civile, che *qualunque eredità devoluta ad ascendenti, o a collaterali si divide in due parti eguali, l' una a favore de' parenti della linea paterna, l' altra a favore de' parenti della linea materna.* Or sarebbe un assurdo dare alla volontà espressa di Berardino Castaldo derivata dall' eguale affezione per i parenti del lato paterno, e del lato materno, un' esecuzione diversa da quella, che la presente legge dà alla simile volontà, che presume in ciascun uomo. Quì la nuova legge si cita non per darle un effetto retroattivo, che non avrebbe luogo, anche perchè non è applicabile, se non se alle successioni intestate, e non già alle testamentarie:

ma —

ma si adduce solamente per eccitare la meditazione sul motivo, ond'è stata ordinata. Imperciocchè se internandosi essa nel cuore degli uomini, presume eguale affezione in essi per i parenti dell'uno, e dell'altro lato; e da ciò ne deriva, che i parenti delle due linee debbano esser chiamati egualmente alla successione delle eredità intestate; del pari avendo Berardino Castaldo espressa la simile eguale affezione per i suoi parenti dell'uno, e dell'altro lato, devesi la sua volontà intendere, ed eseguire con dividersi la sua eredità in due parti eguali, l'una a favore de' parenti della linea paterna, e l'altra a favore de' parenti della linea materna,

Quanto fin quì si è detto, valga in aggiunzione, ed in conferma di quanto si è allegato nell'antecedente produzione in nome delle famiglie Guerra contro le famiglie Castaldo su tale assunto (a).

Si

(a) Nella citata produzione tra le altre cose si è osservato, e quì fa d'uopo ripeterlo, che tutte le persone chiamate sotto un nome collettivo formano un corpo, e rappresentano una persona. Quindi in concorso con altri chiamati, o nel nome proprio, o nel simile nome collettivo, prendono una sola parte, eccetto quando constasse da congetture esser diversa la volontà del disponente.

Si è stabilita la verità di questa proposizione con due luoghi del dritto, uno di Paolo, e l'altro di Ulpiano, e con una elegante dottrina del chiarissimo Gio: Voet fondata sull'autorità di una definizione di Carpzovio.

Il giureconsulto Paolo nella leg. 7. D. *de usufructu accrescendo* rispose, che se alcuno legasse l'usufrutto ad Azio, ed *a' suoi eredi*, Azio ne avrà la metà, e l'altra gli eredi. *Si quis Actio, et heredibus suis* (sono sue parole) *usumfructum legaverit, dimidiam Actius, dimidiam heredes habebunt. Quod si ita scriptum sit,*

Actio,

Si passi ora a produrre i fatti, e le osservazioni in giustificazione dell'altra dimanda riguardante l'ammissione sol-

B tan-

Actio, & *Sejo*, *cum heredibus meis*, *tres partes fiant*, *ut unam habeant heredes*, *alteram Actius*, *tertiam Sejus*. Dunque le persone chiamate sotto il nome collettivo di *eredi* rappresentano un corpo, ed una persona, e prendono una parte unite insieme.

Lo stesso rispose Ulpiano nella leg. 13. D. *de hered.instit.*, eccetto il caso, quando il testatore esprimesse, che i chiamati col nome collettivo succedessero *egualmente* cogli altri. In questo caso la voce *aeque* dichiara la chiamata in porzioni virili. Ma non essendovi questa voce, formano una persona, e prendono una parte. *Interdum* (egli scrisse) *hæc adjectio*, aeque heredes sunto, *testatorum voluntatem exprimit*, *utputa*, Primus, et fratris mei filii æque heredes sunto: *nam hæc adjectio declarat omnes ex virilibus partibus institutos*, *ut* & *Labeo scripsit*: *QUA DETRACTA semissem FRATRIS FILII*, *SEMISSEM Primus haberet*.

Quindi Gio: Voet scrivendo sopra di questa regola propone il caso di un marito, che istituisca eredi i suoi cognati, ed i cognati di sua moglie. Perchè gli uni, e gli altri cognati, chiamati col distinto nome collettivo, rappresentano due corpi; e due persone, risolve il caso giusta una definizione di Carpzovio con attribuire mettà a i cognati del marito, e mettà a quelli della moglie. Ecco le di lui parole nel *lib.* 28. *ad Pand. tit.* 5. *n.* 24. *in fin. Sed* & *si quis filium*, & *nepotes*, *vel fratrem*, & *fratris filios*, *vel Mævium extraneum*, & *Titii filios*, *heredes scripserit*, *dimidium filius*, *vel frater*, *vel Mævius*, *alterum dimidium nepotes*, *vel fratris filii*, *vel filii Titii*, *collectivo nomine vocati*, *habent*, *l.* 13. *D. h. t.* .... *Et si maritus uxorem suam*, & *cognatos suos instituerit*, *uxori semis*, *cognatis*

tanto delle famiglie Castaldo Gio: Grande, e Guerra, e di quelle estere dall'Afragola, che da queste discendono, alla divisione del monte, escluse tutte le altre famiglie Ca-

gnatis jus successionis ab intestato habentibus alter semis cedere debet. Idemque est si maritus forte superstes suos, & uxoris suæ cognatos vocet; sic ut omnes cognati mariti pro una videantur persona habendi, & ita quoque simul omnes cognati uxoris, arg. d. l. 13. h. t. Carpzov. defin. foren. par. 3. constit. 9. defin. 15. Nisi in omnibus hisce casibus voluntas testatoris sit perspicua, quod omnes in viriles partes admittere voluerit, dum vel vocabulum æque adjecit, l. 12., l. 13, l. 66. h. t., vel aliæ quædam adsunt conjecturæ, ex quibus id deduci potest, quales occurrunt in l. 88 §. 6. D. de legat. 2., l. 5. §. ult., l. 6., l. 7. D. de reb. dub.

Nella specie presente non solo non vi sono congetture, che derogano alla regola, ma per l'opposto vi sono di quelle, che la confermano. Berardino Castaldo volle, che nell'amministrazione della sua eredità avesse avuta egual parte la famiglia Castaldo, e la famiglia Guerra, con essere perpetuamente ammessi al governo uno dell'una, o dell'altra famiglia, e con avere prescritto, che i conti da i governatori di ogni tempo si fossero dati a due, ad uno della famiglia Guerra, e ad un altro della famiglia Castaldo. Egli dunque non formò di amendue tali famiglie un corpo, ma le considerò distinte in due diversi corpi, separati l'uno dall'altro, con essere ciascuno in perpetuo distintamente rappresentato da uno de' suoi individui. Quindi gli officj anzidetti si sono sempre esercitati egualmente dall'una, e dall'altra famiglia. In conseguenza se il testatore ha considerate distinte in due corpi queste due famiglie, in due parti dee dividersi la di lui eredità, con aggiudicarsene una a ciascuna, *non curata diversitate membrorum, seu personarum in qualibet existentium*.

Castaldo, quantunque ammesse alla partecipazione de'maritaggi.

Allorchè si aprì la successione di Berardino Castaldo per la sua morte avvenuta nell'anno 1530., una sola famiglia Guerra, a lui congiunta dal lato materno, vi era in Afragola, e vi erano dall'altra parte sette diverse famiglie di cognome Castaldo, distinte con diversi agnomi, delle quali una sola era congiunta ad esso Berardino Castaldo dal lato paterno, e tutte l'altre erano a lui estranee, come si vedrà provato da quì a poco. Quindi egli avendo chiamato al godimento de' maritaggi le donzelle *di casa Castaldo, e di casa Guerra* del suo parentato prossimo, e rimoto, non intese beneficare tutte quelle, che per avventura portassero il cognome Castaldo, ma quelle solamente, che fossero della sua famiglia contentiva prossima, e rimota. Con limitare la sua disposizione a pro del suo parentato solamente, distinse le famiglie di cognome Castaldo a se congiunte dalle altre estranee: invitò quelle, ed escluse queste. Egli non disse già, che tutte le femine indistintamente, le quali avessero il suo cognome, o quello della madre, cioè, Guerra, dovessero godere il maritaggio, ma precisamente richiese la congiunzione del sangue.

Ciò non ostante subito dopo la di lui morte si sparse fama di aver egli lasciato il maritaggio a ciascuna donzella di casa Castaldo, ancorchè non fosse del di lui parentato. In conformità di questa falsa fama i mastri della Chiesa di S. Maria di Ajello, i quali quasi sempre furono illetterati dalla morte di Berardino Castaldo sino al 1559., e non si facevano consultare, distribuirono i maritaggi a qualunque donna portava il cognome Castaldo, senz' attendere, se fosse del parentato del testatore. Tacque per l'indicato spazio di tempo il parentato, cioè, dal 1530. al 1559., vale a dire per lo decorso di anni 29., perchè poche erano le donne congiunte, e poche ancora erano quelle delle altre famiglie Castaldo. Ma nel 1559. av-

 venne,

venne, che per l' occasione della lite insorta col notajo Marco Castaldo sopra alcuni terreni di quella eredità, essendosi fatto osservare dagli avvocati il testamento di Berardino Castaldo, si ebbe notizia, che il legato spettava alle sole donne di casa Castaldo del parentato di esso testatore. Quindi i mastri della Chiesa cominciarono a negare il maritaggio alle donne, che non erano del parentato.

In Settembre del 1559. unitesi sedeci donzelle di cognome Castaldo di Afragola, ricorsero nel S. R. C. Con supplica commessa al Consigliere Antonio Parigno domandarono la soddisfazione del maritaggio a ciascuna di esse promesso dagli antecedenti mastri della Chiesa. Questa supplica non può leggersi, perchè logora, e consumata dal tempo. Vedesi però intimata a 20. del sudetto mese di Settembre a sei Castaldo Gio:Grande, ed ai mastri della Chiesa di S.Maria d' Ajello, di nome Notar Gio: Antonio Guerra, Giovanni Castaldo Gio:Grande, e Gio:Paolo Castaldo (1). Costituirono le medesime per procuratore un tal Nunziante Gambella, e presentarono gli alberani de' maritaggi ad esse promessi dagli antecedenti mastri della Chiesa.

Comparvero immediatamente in contrario nello stesso S.R.C. Pietro Castaldo Gio: Grande, ossia di Rosella, con altri otto della stessa famiglia, e Minichiello Guerra con altri sette di quest' altra famiglia. Con supplica decretata dal Presidente de Curtis il giorno 23. Settembre 1559., e commessa al Consigliere Felice de Rubeis, dedussero, quanto siegue.

Humiliter supplicatur pro parte infrascriptorum supplicantium de familia Castaldo, & Guerra de Terra Afragolae pertinentiae Neapolis, fidelium Majestati vestrae, dicentium, quod in ultimis constitutus Notarius Berardinus Castaldus de Neapoli suum ultimum solemne in scriptis condidit testamentum, in quo sibi heredem universalem instituit, & fecit venerabilem *Eccle-*

(1) *Fol.1. a 5.*

Ecclesiam S. Mariæ de Ajello de dicta Terra super omnibus suis bonis : Et inter cetera legavit, & voluit, quod de fructibus, redditibus, & proventibus proveniendis, & proventuris ex dictis suis bonis, debeant maritari filiolæ nubiles, quæ pro tempore fuerunt, & sunt de domo Castalda, & Guerra, & quæ debeant habere pro earum maritagio untias quatuor de carolenis argenti, & illæ, quæ fuerunt, & sunt propinquiores de parentato dicti testatoris, & aliæ de dicto cognomine Castaldo, & Guerra, non obstante quod non essent ita propinquæ. Virtute cujus legati supplicantes ipsi tanquam propinquiores de dicto parentato Castaldo, & Guerra, fuerunt, & sunt in pacifica possessione dicti legati. Et quia sunt nonnulli in dicta Terra Afragolæ, et in diversis partibus huius regni, *qui prætendunt se ipsos esse de domo Castalda, & per consequens esse de parentato dicti testatoris, seu propinqui, & prætendunt participare in dicto legato maritagiis prædictis*, quod non fuit, nec est verum, cum ipsi supplicantes TANTUM fuerunt, et sunt de parentato, et propinqui in gradu dicti testatoris. *Quapropter interest ipsorum supplicantium* declarari facere, ips s supplicantes proximiores, et propinquos, ac successores fuisse, et esse dicto testatori, & *in perpetuum participare in maritagiis prædictis*, exclusis aliis infrascriptis citatis, et quibuscumque *forte prætendentibus in dicto legato citatis per edictum, ipsosque, et eorum descendentes fuisse vocatos ad maritagium prædictum. Recurrunt propterea supplicantes ad pedes Majestatis vestræ de parentato dicti testatoris, eique supplicant, dignatur dictam causam cum annexis, & connexis ex eis committere, et mandare uni ex vestris regiis Consiliariis, M. V. melius viso, qui in causa procedat, eisque jus, & justitiam faciat non solum modo prædicto, sed omni alio meliori.*

Sieguono in dorso di questa supplica i nomi, e cognomi degli attori, e de' rei convenuti, divisi in otto rubriche. Le due prime comprendono i nomi, e cognomi degli attori, cioè, di

di 9. capi di famiglia Castaldo di Rosella, o di Gio: Grande, e di sette capi di famiglia Guerra.

Le altre sei rubriche contengono i nomi, e cognomi de' capi delle altre famiglie Castaldo, rei convenuti, distinti con i seguenti agnomi: Cioè, 25. detti di *Mastrandrea*, *seu de Magunzo*; 6. detti di *Ricciardo*, *seu dell' Abate*; 4. detti di *Parriello*, *e Sciariottiello*; 9. detti di *Ioanniello*; otto detti di *Lajezza*; e 12. detti di *Tuccillo*. Il primo di questi rei convenuti porta il nome di *Tommaso Castaldo* (1).

Fu la supplica notificata d'uno in uno a tutti gli anzidetti rei convenuti. Fu dippiù spedita la citazione *per edictum* (2).

Fa d'uopo quì rimarcare con particolare osservazione, che nessuno di questi rei convenuti presentò procura, nè comparve in giudizio. La causa proseguì soltanto colle sopraindicate donzelle, che ricorsero per la soddisfazione de' maritaggi promessi a ciascuna di esse. Quindi la causa istituita dalle famiglie Castaldo Gio: Grande, e Guerra, contro le altre famiglie Castaldo, fu unita a quella delle mentovate donzelle *supplicantium pro eorum maritagiis*, e procedè in essa da Commessario non il Consigliere de Rubeis, ma il sudetto Consigliere Patigno (3).

Impartito termine, fu notificata la citazione de'testimonj, e la requisitoria a vedere il loro giuramento, a ciascuno de' menzionati rei convenuti singularmente (4).

Furono presentati in nome de' mastri della Chiesa di S.Maria d'Ajello, e de' predetti capi delle famiglie Castaldo Gio: Grande, e Guerra, contro le altre famiglie Castaldo i seguenti articoli *super declaratione facienda vere descendentium de familia Notarii Berardini Castaldo ad finem, ut possit fieri debita distributio mulieribus maritandis de familia*

(1) *Fol.* 18. *e seq. vol.* 1.
(2) *Fol.*
(3) *Fol.* 24. *a t.*, *e fol.* 29. *vol.* 1.
(4) *Fol.* 30., *e* 31. *vol.* 1.

milia ipsius Notarii Berardini servata forma legati, & aliorum, ut in supplicatione (1).

Prima di proporsi gli articoli furono notati *nomina illorum, qui debent declarari non esse de familia Notarii Berardini*. Si descrissero gli stessi nominati in dorso della supplica, distinti nelle sudette rubriche.

Indi fu articolato, quanto siegue. Cioè.

II. III. Che da Cristofaro Castaldo con Rosella Cappellestra nacquero Simonello Castaldo. e Minichiello Castaldo, fratelli, detti di Rosella dal nome della loro madre.

IV. V. Da Simonello con Angela Guerra nacque il Notajo Berardino Castaldo.

VI. VII. Da Minichiello in prime nozze con Lucia Mancosa nacquero Gio: Castaldo detto Gio: Grande per la sua alta statura, e Francesco. Ed in seconde nozze con Catarina Volpicella nacquero Marco, Luigi, e Cosmo Castaldo, detti di Rosella.

VIII. IX. Da Gio: Castaldo detto Gio: Grande con Lucrezia Scarola nacque tra gli altri figli Matteo Castaldo detto Gio: Grande.

X. XI. Da Matteo Castaldo Gio: Grande con Autilia Tuccella nacquero Giovanni, Andrea, e Giacomo Gio: Grande.

XII. XIII. Da Giacomo Castaldo Gio: Grande con Chiarizia di Lauro nacque Antonio Castaldo Gio: Grande, allora vivente.

XIV. XV. Che dal sudetto Francesco Castaldo, secondo figlio del sopranominato Minichiello, con Fosca Corcione nacquero Stefano, Cristofaro, e Cola Castaldo, detti di Gio: Grande.

XVI. XVII. Dal detto Stefano in prime nozze con Lionessa Castaldo de Mastrandrea nacque Sebastiano Castaldo Gio: Grande, allora vivente. Ed in seconde nozze con Luigia Tuccella nacquero Andrea, e Giovanni Castaldo Gio: Grande, il quale Giovanni allora era vivente.

XVIII.

(1) *Fol. 36. vol. 1.*

XVIII. XIX. Da Cristofaro, figlio dell' anzidetto Francesco, in prime nozze con Angela de Senna nacquero Pietro, Marco, Cesare, Rinaldo, ed Antonio Castaldo Gio: Grande: Ed in seconde nozze con Maria Tuccella nacque Sabatino Castaldo Gio: Grande: i quali Pietro, Marco, Cesare, Antonio, e Sabatino, erano allora viventi, eccetto Rinaldo, che era morto.

XX. XXI. Che dal sopradetto Luigi Castaldo, figlio del sopra nominato Minichiello, con Angelina de Jodice nacquero Notar Domenico, Abbate Marco, e Notar Alfonso Castaldo.

XXII. XXIII. Dall' anzidetto Alfonso con Alessandra Funicella nacquero Luigi, e Domenico Castaldo, allora viventi.

XXIV. XXV. Che dal sudetto Marco, altro figlio del sopramenzionato Minichiello, con Fiorenza Lajezza nacque Minichiello Castaldo detto di Rosella.

XXVI. Da questo Minichiello con Fiorenza Majella nacque Giacomantonio Castaldo, detto di Rosella, allora vivente.

XXVII. XXVIII. Che dal sudetto Cosmo, altro figlio del sopradetto Minichiello seniore, con Fiorentina Castaldo di Tuccella nacque tra gli altri figli Giovanni Castaldo detto di Rosella.

XXIX. Che i predetti Gio: Castaldo detto Gio: Grande, Francesco, Notar Luigi, Marco, e Cosmo Cactaldo, figli del sopradetto Minichiello Castaldo detto di Rosella, furono fratelli cugini germani del notajo Berardino Castaldo testatore, perchè nacquero da due fratelli germani.

XXXIII. Che della famiglia di esso notar Berardino Castaldo non vi erano altri, che i prenominati ne' surriferiti articoli, dov' è dinotato, e scritto tutto il parentato, e famiglia:

XXXIV. Articolarono inoltre, che Angela Guerra, moglie di Simonello Castaldo fu madre di Berardino Castaldo.

XXXV. Che nella Terra di Afragola non vi era altra casata di casa Guerra, eccetto quella, della quale era la

ma-

madre del detto notar Berardino: e quella si trovava in essa Terra di Afragola era tutta di una medesima discendenza, seu famiglia, della quale era la mentovata Angela Guerra.

XXXVI. E che quando visse notar Berardino Castaldo, trattò, e riputò essa famiglia Guerra per suoi parenti; e questi trattarono lui similmente per loro parente.

XXXVII. XXXVIII. XXXIX. Passarono indi ad articolare, che i Castaldi di Mastrandrea, seu Magunzò; di Ricciardo, seu dell' Abate; di Parriello, e Sciariottiello; di Joanniello; di Lajezza; e di Tuccella, non erano del parentato del testatore, nè propinqui in nessun grado; di tale che contraevano matrimonio tra di loro, come persone estranee; e come tali avevano contratto matrimonio con i parenti del testatore.

XL. E che il cognome Castaldo non era solamente in Afragola, ma in Napoli, Pozzuoli, Aversa, Nocera, ed in altre parti del regno.

Per provarsi, che Simonello, e Minichiello Castaldo, furono fratelli germani, come fu dedotto nel II, e III. articolo, fu esibito un publico instrumento del giorno 15. Giugno 1451., col quale *Simonello Castaldo*, che nominasi *figlio di Cristofaro*, vendè a Minichiello Castaldo, che dicesi *suo germano fratello*, una casa in Afragola (1).

Da questo instrumento adunque, prescindendo dalla pruova testimoniale, consta con evidenza, che Simonello, e Minichiello Castaldo furono germani fratelli, e furono figli (si noti) di *Cristofaro Castaldo*.

Per provarsi poi, che da Simonello con Angela Guerra nacque il notajo Berardino Castaldo, giusta il dedotto nel IV., e V. articolo, furono prodotti due publici instrumenti. Uno del 1484., col quale Angela Guerra, che dicesi *vedova di Simonello Castaldo*, insieme con Cristofaro, e Berardino Castaldo, che sono qualificati *suoi figli*, vendè

---

(1) *Fol.* 80. *vol.* 1.

vendè un fondo a Matteo Corcione (1). L'altro del 1491., col quale essa Angela Guerra insieme con Berardino Castaldo, che dicesi *suo figlio*, vendè una casa in Afragola (2).

Per provarsi in seguito, che Giovanni, Francesco, Marco, Luigi, e Cosmo Castaldo, furono figli di Minichiello, giusta il dedotto nel VI. e VII. articolo, fu presentato il testamento di esso Minichiello, cognominato *Castaldo di Rosella*, fatto nel 1465., nel quale istituì eredi gli anzidetti suoi figli (3). E fu esibito ancora un instrumento del 1470. tra Giovanni, e Francesco Castaldo, i quali si dicono *figli del primo letto di Minichiello Castaldo con Lucia Mancosa*, da una parte, e Catarina Volpicella, che dicesi *vedova in seconde nozze dello stesso Minichiello*, tanto in suo nome, che in nome de' suoi figli Luigi, Marco, e Cosmo Castaldo, distinti coll' agnome *di Rosella*, dall' altra; nel quale instrumento varie cose si convengono sull'eredità di esso Minichiello Castaldo (4). Fu esibito finalmente il testamento dell' anzidetto Luigi Castaldo, figlio di Minichiello, fatto a 3. Ottobre 1528. in tempo della peste, nel quale istituì eredi i suoi figli notar Domenico, Abbate Marco, e notar Alfonso Castaldo, giusta il dedotto negli articoli XX. e XXI., e fece esecutore testamentario il notar Berardino Castaldo, che nominò *fratrem ejus consobrinum* (5). Tutto il dippiù contenuto negli altri articoli fu provato con un pieno esame di testimonj, giacchè non vi erano allora i libri parocchiali de' battesimi, e de' matrimonj. Questi libri principiano in una parocchia dell'Afragola nell'anno 1564, e nelle

(1) *Fol.* 86. *vol.* 1.
(2) *Fol.* 94. *vol.* 1.
(3) *Fol.* 81 *vol.* 1.
(4) *Fol.* 84. *vol.* 1.
(5) *Fol.* 98. *vol.* 1

e nelle altre due parocchie in anni di poco posteriori, come può vedersi dai certificati esistenti negli atti intitolati: *Pro Joanna Xaveria Castaldo uxore Leonardi de Nigro*.

Alli soprascritti articoli ne furono aggiunti dipoi altri 6., con i quali si articolò;

II. Che se dalla parte avversa si fosse detto, che Minichiello Castaldo, figlio di Joanniello, fosse il fratello di Simonello, questo Minichiello non fu della parentela di notar Berardino;

III. Che da quest' altro Minichiello ne nacquero Luigi, Giovanni, e Pietro Castaldo, mentre da Minichiello Castaldo di Rosella nacquero Luigi, Marco, Cosmo, Francesco, e Giovanni, detti *Gio: Grande*;

IV. Che nella Terra di Afragola vi era publica voce, e fama, di essere stati due Minichielli Castaldo, uno fratello di Simonello, e l'altro figlio di *Joanniello*;

V. E che Minichiello fratello di Simonello, ed i suoi figli, Luigi, Marco, Cosmo, Francesco, e Giovanni, sono stati riputati parenti di notar Berardino (1).

Fu tutto ciò provato pienamente coll' esame de' testimonj.

Dall'altra parte dalle sudette donzelle di cognome Castaldo, pretendenti il maritagio, nominate negli articoli nel numero di 10., e non già di 16., come nelle sopraddittata loro procura in persona di Nunziante Gambella, fu articolato, quanto siegue: (2) Cioè;

VII. Che Simonello, padre del notajo Berardino Castaldo, ebbe due fratelli, Tommaso, e Minichiello;

VIII. Che Minichiello, fratello di Simonello, contrasse le nozze con Francesca d'Auferio;

VIII. Che da questo matrimonio ne nacquero Luigi, Giovanni, e Pietro.

IX. Luigi contrasse matrimonio con Fosca Calandra;

X. Da cui nacquero, Cola, Joanniello, e Girolamo.

XI.

(1) *Fol.* 134. *vol.* 1.

(2) *Fol.* 143. *vol.* 1.

XI. Cola contrasse matrimonio con Menechella Cimino.

XII. Da cui nacquero Marcantonio, Giovanpaolo, Cesare, e Luigi Castaldo.

XIII. Marcantonio contrasse matrimonio con Antonia Foscona;

XIV. Da cui nacque Menechella Castaldo, una delle 10. articolanti.

XV. XVI. Che dal sudetto Joanniello, secondo figlio di Minichiello con Francesca d'Auferio, ammogliato con Gilia - - - nacquero Giacomalfonso, e Prospero Castaldo

XVII. Giacomalfonso contrasse le nozze con Cantelma Primicile di Pomigliano;

XVIII. E procreò Ascanio, e Mario Castaldo.

XIX. Ascanio si ammogliò con Magnifica Salomone.

XX. Prospero, fratello dell'anzidetto Giacomalfonso si ammogliò con Laura Corcione;

XXI. Procreò Giovanantonio, Giulia, Porzia, Vittoria, e Santa Castaldo.

XXII. XXIII. Che dal sopradetto Pietro Castaldo, terzo figlio di Minichiello, fratello di Simonello, dal matrimonio di esso Pietro con Laura Rossa, nacquero Gio: Battista, e Minichiello Castaldo.

XXIV. XXV. Da Gio: Battista in prime nozze con Polissena Corcione nacque Antonio Castaldo. Ed in seconde nozze con Soliana Torella nacquero Catarina, e Lucrezia Castaldo;

XXVI. XXVII. Da Minichiello, fratello di esso Gio: Battista con Faustina - - - nacquero Luise Aniello, e Maddalena Castaldo.

XXVIII. XXIX. Articolarono inoltre, che Nardiello Castaldo, in tempo, che visse insieme con notar Berardino Castaldo, erano, si tenevano, e si nominavano parenti, l'un l'altro;

XXX. Che da Nardiello nacque Adanese Castaldo.

XXXI. XXXII. Da Adanese con Laura Lajezza nacquero Gio: Giacomo, e Gio: Battista Castaldo.

XXXIII.

XXXIII. XXXIV. Da Gio: Battista con Lucrezia Ferella nacquero Pietro, Giovanantonio, Marco, Diamante, Beatrice, Giulia, e Prudenzia Castaldo, articolanti;

XXXV. XXXVI. E da Gio: Giacomo con Paola Guerra nacquero fra gli altri figli, Vittoria, e Cesaria Castaldo, articolanti.

XXXVII. Articolarono, che in tempo viveva il sudetto Minichiello, fratello di Simonello, vi era un altro Minichiello, che si diceva Castaldo di Rosella, il quale non era parente di notar Berardino, ed ebbe per moglie Lucia Mancosa in prime nozze, e Catarina Volpicella in seconde nozze.

XXXVIII. Che il detto Minichiello, fratello di Simonello, non si nominò con altro cognome, nè agnome, che con quello solo di Castaldo.

XXXIX. Che Luigi, Giovanni, e Pietro Castaldo, figli di esso Minichiello, ed i loro discendenti, non hanno avuto altro agnome, nè cognome, che quello di Castaldo solamente.

XL. Che tanto l'altro Minichiello detto de Rosella, che Giovanni Gio: Grande, Francesco, Marco, Luigi, e Cosmo, figli di esso Minichiello, e loro discendenti, si sono chiamati di cognome Rosella, e Gio: Grande, e che il cognome Castaldo se l'avevano posto da poco tempo.

XLI. Che ne' contratti, e nelle scritture i discendenti dallo stesso Minichiello, e da Gio: Grande suo figlio, si siano cognominati de Rosella, e Gio: Grande.

XLII. Che in tempo visse notar Berardino Castaldo in Afragola, non vi fu, nè vi era la casata di Rosella, e Gio: Grande, come si facevano cognominare gli antecessori del detto Minichiello.

XLIII. Che tanto notar Berardino Castaldo nel tempo, che visse, quanto Menechiello, Luigi, Giovanni, e Pietro suoi figli, come ancora Nardlello, e successivamente Adanese suo figlio, e Giovanantonio, e Gio: Battista figli del detto Adanese; e così i figli del detto Gio: Battista,

 e Gio-

e Giovanantonio, in tempo della loro vita, e sino allora si erano cognominati col loro cognome proprio *Castaldo Verdatera* senz'altro agnome.

XLIV. Che Minichiello de Rosella, che si diceva Castaldo, alias de Rosella, che fu maritato in prime nozze con Lucia Mancosa, non ebbe alcun fratello germano.

XLV. Che nelle case, le quali furono di Berardino Castaldo, vi fu affissa la sua impresa consistente in tre castaudelli con una stella sopra.

XLV. E che i detti, Minichiello fratello di Simonello, Luigi, Giovanni, e Pietro, suoi figli, e loro discendenti, e similmente Nardiello, ed Adanese suo figlio, e suoi discendenti. avevano fatto uso della medesima impresa.

XLVII. Finalmente, che dal giorno dell' apertura dell'eredità di Berardino Castaldo i discendenti del detto Minichiello, e Nardiello, aveano goduto de' maritaggi.

Con questi articoli non ardirono le nominate donzelle di sostenere quello, che erasi principiato a praticare, di darsi il maritaggio a tutte le figliuole, che portassero in Afragola il cognome Castaldo; nè impresero, che tutte le famiglie Castaldo, che esistevano allora in Afragola, doveano riputarsi congiunte in sangue in grado rimoto al testatore Berardino Castaldo; poichè si vidde bene, che tale assunto non potea reggere, essendo dalla legge determinati i gradi di parentela, oltre i quali non vi è veruna congiunzione di sangue.

Si sforzarono perciò di dimostrare, che esse erano congiunte in sangue al testatore: E per riuscire alcune di esse assunsero, che Minichiello Castaldo di Rosella, il quale ebbe due mogli, in prime nozze Lucia Mancosa, ed in seconde nozze Catarina Volpicella, é di cui non difficultarono, anzi confermarono la discendenza nelle persone degli attori Castaldo Gio: Grande, non fosse stato fratello di Simonello padre di Berardino Castaldo, ma che il fratello di esso Simonello fosse stato l'altro Minichiello Castaldo, il quale ebbe in moglie Francesca di Auf-

rio, da cui esse discendevano. Altre delle stesse donzelle impresero dimostrare, che discendevano da Nardiello Castaldo, di cui non poterono additare l'attacco di consanguinità al testatore Berardino Castaldo; ma si fermarono ad articolare soltanto, che questo Nardiello insieme con Berardino Castaldo, si tenevano, e si nominavano parenti.

Quelle, che assunsero, che Minichiello Castaldo, marito di Francesca d'Auferio, da cui esse discendevano, fosse stato il fratello di Simonello Castaldo padre del testatore, furono smentite colla stessa loro pruova testimoniale, e colle scritture, che si produssero: Imperciocchè alcuni de' loro testimonj deposero, che questo Minichiello Castaldo marito di Francesca di Auferio, fu figlio di Joanniello, e perciò nominato *Minichiello Castaldo di Joanniello* (1). E furono prodotti i capitoli matrimoniali di questo stesso Minichiello Castaldo per lo matrimonio con Francesca d'Auferio, ne' quali intervenne il di lui padre di nome *Joanniello* (2). Dall' altra parte si è veduto di sopra nel riferirsi la pruova degli attori Castaldo Gio: Grande, e Guerra, che costoro con un publico instrumento del giorno 15. Giugno 1451. mostrarono con evidenza, che Simonello, e Minichiello Castaldo, fratelli, furono figli di Cristofaro (3). Dunque il fratello di esso Simonello padre del testatore Berardino Castaldo, non fu quel Minichiello Castaldo marito di Francesca di Auferio, figlio di Joanniello, da cui alcune di quelle donzelle pretendenti il maritaggio discendevano; ma fu l'altro Minichiello, il quale ebbe due mogli, in prime nozze Lucia Mancosa, ed in seconde nozze Catarina Volpicella, da cui discendevano i Castaldi Gio: Grande, attori. In conseguenza furono inutili i sforzi di queste donzelle;

C 2 poichè

(1) *Fol. 169. & a t., 170., e 172., & a t. vol. 1.*
(2) *Fol. 252., e 257. vol. 1.*
(3) *Fol. 80. vol. 1.*

poichè mancò ad esse la pruova della congiunzione del sangue al testatore.

Parimenti mancò la pruova alle altre, che dissero di discendere da Nardiello Castaldo; giacchè non mostrarono il grado, e l'attacco dell'asserita parentela di costui con Berardino Castaldo, non essendo sufficiente l'assertiva, che amendue questi si tenevano, e si nominavano parenti; ma faceva d'uopo mostrare l'origine, ed il grado della congiunzione - *Affinitas*, *&* *consanguinitas* (scrisse Mascardo nel suo trattato *de probationibus* concl. 69. n. 1.) *potest probari per testes - - - sed requiritur, ut testes incipiant a comuni parente, vel a fratribus germanis, arg. d. cap. licet ex quadam de test., ibi, singulos gradus clara computatione distinguant. Et præmonuit Ancha. in cons.* 52. *non sufficere, si probetur, aliquos pro consanguineis se habuisse, & acceptos fuisse, nisi consanguinitas vere, & per gradus distinctos probetur; nec sufficit probatio in genere, ut post Hostiensem, & ceteros in cap. licet ex quadam de test., & in cap ex sua de consanguin., & affin. respondit Joannes Baptista Ferret. cons.* 50. - - -, *alioqui testis non dicitur reddere causam dicti sui, cum consanguinitas sensibus non percipiatur*.

In vista di queste rispettive cose allegate, e provate, il S. R. C. decise la causa in massima, dichiarando, che fossero ammesse al godimento de' maritaggi tutte le donzelle di cognome Castaldo, e Guerra, prossime, e rimote a Berardino Castaldo: In conseguenza escluse le donzelle dello stesso cognome estranee al testatore; e corresse l'abuso di darsi il maritaggio a ciascuna donzella, che portasse il cognome Castaldo. Non dichiarò con dettaglio particolare le famiglie, che doveano essere ammesse, e quelle, che doveano essere escluse, bastando la decisione in massima dell'ammissione delle sole donzelle di casa Castaldo, e Guerra, congiunte in sangue al testatore. Quindi non dichiarò l'ammissione delle sopra-

dette

dette donzelle pretendenti il maritaggio , discendenti alcune di esse dalla famiglia Castaldo di Joanniello, ed altre da altra famiglia estranea al testatore , e col tacere sopra tale pretesa ammissione conseguentemente le escluse . Stimò inoltre in quest' occasione il S. C. di dare la regola da osservarsi nel caso i frutti non bastassero a soddisfare i maritaggi a tutte le donzelle concorrenti del parentato prossimo, e rimoto di Berardino Castaldo. Preferì le più prossime alle rimote . Ma nell' ordinare tale prelazione equivocò ne' nomi ; poichè preferì le famiglie de' Castaldi di Mastrandrea , seu de Magunzo, e degli altri rei convenuti non comparsi , ed i quali niuna pruova aveano fatta della congiunzione del sangue al testatore, alle famiglie de' Castaldi Gio: Grande , o di Rosella , attori , che aveano chiaramente provata la loro prossima parentela ad esso testatore . Ecco le parole della sentenza profferita nel giorno 24. Settembre 1562.

Visis , supplicatione oblata in nostro S. R. C. pro parte Petri Castaldo , & aliorum nuncupatorum de Rosella , seu de Joangrande , ac etiam Minichielli Guerra, & aliorum nominatorum de familia Guerra , contra , & adversus Thomam Castaldum , & alios litis consortes dictos de Mastrandrea , seu Magunzo : Viso testamento , seu legato q Notarii Berardini Castaldo , cujus tenor talis est . Visis videndis .

Per hanc nostram definitivam sententiam dicimus , pronuntiamus , decernimus , & declaramus , quod ad legata prædicti q. Notarii Berardini Castaldo admittantur , prout præsenti nostra definitiva sententia admittuntur puellæ omnes nubiles de familia Castaldo , & Guerra, tam proximiores ejusdem notarii Berardini , quam remotiores , *quatenus tamen bona relicta juxta mentem prædicti testatoris suppetant . Verum ceteris paribus , & casu quo fructus dictorum bonorum remansorum in hereditate prædicta q. notarii Berardini non sufficiant omnibus , præferantur supradicti Castaldi dicti de Mastrandrea , seu Magunzo , & litis eorum consortes , prædictis*

ctis aliis Castaldis de Rosella, seu de Joangrande, & eorum litis consortibus (1).

Questa sentenza contiene due parti. Nella prima si dichiarò in massima l'ammissione di tutte le donzelle delle famiglie Castaldo, e Guerra del parentato prossimo, e remoto di Berardino Castaldo, al godimento de' maritaggi dal medesimo ordinati, ogni qual volta i frutti de' beni della di lui eredità fossero sufficienti a tutte. In conseguenza escluse le estranee. Nella seconda s' intese ordinare, in caso d' insufficienza de' frutti a tutte, una prelazione delle più prossime alle rimote. Ma nell'esprimere tale prelazione il S. C. equivocò in preferire i Castaldi di Mastrandrea, ed i loro consorti della lite, a i Castaldi di Rosella, o Gioangrande, e ad i loro consorti della lite. Che così si fosse scritto per equivoco risulta chiaro dal riflettersi, che i Castaldi Mastrandrea, seu Magunzo, ed i loro consorti della lite, non eran comparsi in giudizio, non aveano costituito procuratore, ed in conseguenza non avean fatto veruna pruova di attacco di parentela al testatore. Per contrario i Castaldi Rosella, o Gioangrande aveano pienissimamente giustificata la loro congiunzione in sangue allo stesso testatore.

Per corriggersi tale equivoco i Castaldi Giovangrande si avvalsero del rimedio della reclamazione. Produssero quindi la supplica del tenor seguente.

Supplicatur humiliter pro parte Notarii Petri, & litis consortium Castaldoum, alias de Joangrande, & de Rosella, fidelium Majestati Vestræ, dicentium, quod cum q.notarius Berardinus Castaldus in ejus testamento legasset, quod de introitibus suæ hereditatis maritarentur puellæ de ejus familia, præferendo proximiores de ejus familia, & parentato, cumque legatum praedictum venisset in abusum, et in Villa Afragolae essent sex, et septem casatae de Castaldo extraneae, et non de familia praedicti Notarii Berardini, quae omnes con-

(1) *Fol. 297. vol. 2.*

contra formam legati maritabantur, *Supplicantes ipsi de vera familia petierunt servata forma legati maritari eorum* puellas tantum, exclusis aliis tanquam non de familia testatoris, *& dum sic ex processatis declarari debuisset, per S.C., referente Magnifico U. J. D. Hyeronimo de Morcat Regio Consiliario, & dictæ causæ Commissario, fuit lata sententia definitiva, admittendo omnes in maritagio prædicto, & quod pejus præferendo casatas extraneas ipsis supplicantibus de vera familia, a qua sententia reclamant ad V. M. & supplicant, ex quo jam executa est, dignari causam ipsam reclamationis committere alicui ex vestris Magnificis Consiliariis M. V. melius viso, qui reassumptis actis eisdem, Supplicantibus jus, & justitiam faciat, deducentes omne jus &c.* (1).

Nel termine della reclamazione da parte di Pietro Castaldo Gioangrande, e de' consorti della lite, precedente la notificazione della requisitoria a vedere il giuramento de' testimonj, fatta a tutti gli altri Castaldo, rei convenuti, d' uno in uno (2), fu articolato, e provato coll' esame de' testimonj, quanto siegue: Cioè,

I. Che i mastri della Chiesa di S. Maria d' Ajello dalla morte di Berardino Castaldo sino allora erano stati quasi sempre illetterati, e rarissime volte vi sia stato alcuno, che avesse saputo leggere, e scrivere:

II. III. Che dopo la morte di Berardino Castaldo subito si sparse fama di avere lasciato il maritaggio di once quattro per ciascuna donna di casa Castaldo, ancorchè non fosse del parentato del testatore.

IV. V. Che in tempo della morte di esso Berardino Castaldo erano poche donne di cognome Castaldo del suo parentato: E delle altre casate; cioè, Castaldi di Mastrandrea, seu Magunzo; Castaldi Ricciardi, seu dell'Abate; Castaldi Parriello, seu Scattarelli, e Cocozzelli; Castal-

di

(1) *Fol. 299. vol. 1.*
(2) *Fol. 311. e 312. vol. 1.*

di di Minichiello di Gioanniello; Castaldi di Lajezza; e Castaldi Tuccilli, similmente ve n'erano assai meno di quelle, che erano allora (in tempo della lite); perchè dopo la morte di detto Berardino erano cresciute più del doppio. E per questo i mastri non miravano a fare distizione di persone, e non si facevano consultare, e davano i maritaggi a qualunque portava il cognome Castaldo, senz' attendere, se fosse del parentato del testatore.

VII. VIII. Che litigandosi certe terre di quell' eredità col notajo Marco Castaldo, avendo fatto osservare il testamento da i suoi avvocati, ebbe notizia, che il legato spettava alle sole donne di casa Castaldo del parentato di esso testatore: onde trovandosi egli mastro cominciò a negare il maritaggio alle donne, che non erano del parentato.

IX. X. Che i Castaldo Giovangrande erano della famiglia del testatore: e tutti gli altri sudetti non erano parenti:

XI. Che alcune delle altre casate, citate in questa lite, informate del tenore del legato, non han voluto comparire, dichiarando, che se era vero, che il legato di Berardino Castaldo era per le donne del suo parentato, esse non avevano ragione a pretenderlo, perchè non erano del di lui parentato.

XII. Che le altre casate comparse avendo visto il processo fatto da esso articolante, con consulta de' loro avvocati prima di decidersi la causa avean pregato l'articolante, e fratelli, di desistere dalla lite, essendo contente, che le donne di casa Giovangrande fossero preferite, e quello, che restava si dasse alle donne loro:

XIII. Che pronunciata la soprascritta sentenza gli stessi avversarj Gio: Paolo Castaldo, ed altri comparsi in questa lite, conoscendo, che non avevano nessuna ragione, han detto, che non si credevano avere tale sentenza; che i loro avvocati n'erano restati meravigliati, e che non lo potevano credere, perchè al più, che speravano, era di

non

non essere escluse, o di maritarsi tutte le donne indistintamente.

XIV. e XV. Si articolò in fine, che la casa Castaldo Giovangrande dal giorno della morte del testatore avea goduto sempre de' maritaggi (1).

Dall' altra parte in nome delle sopradette 10. donzelle furono riprodotti gli stessi soprascritti articoli presentati in prima istanza in nome loro; e non fu fatto verun nuovo esame.

Nel giorno 10. Giugno 1567. il S. C. pronunziò la seguente sentenza, colla quale confermò la prima parte della surriferita antecedente sua sentenza, concernente la dichiarazione in massima di ammettersi al godimento de' maritaggi le donzelle tutte di casa Castaldo, e di casa Guerra, prossime, e rimote in parentato al notajo Berardino Castaldo, ogni qual volta i frutti della sua eredità fossero sufficienti a tutte: Ed emendò la seconda parte riguardante in caso d' insufficienza la prelazione de' Castaldi Mastrandrea, e de' loro consorti della lite, a i Castaldi Giovangrande, ed a i loro consorti della lite, con avere rivocata questa seconda parte; e dichiarato, che i Castaldi Giovangrande fossero preferiti a tutti. Ecco le parole di questa seconda sentenza.

Visa supplicatione reclamationis Majestati nostræ in nostro S.R.C. oblata pro parte nobilium Petri, & litis consortium Castaldorum, alias de Joangrande, & de Rosella, contra Notarium Joannem Paulum Castaldum, & alios litis consortes, cujus tenor est. S. R. M. Visis videndis.

Per hanc nostram definitivam sententiam dicimus, pronuntiamus, sententiamus, decernimus, & declaramus, bene fuisse, & esse judicatum per nostrum S. R. C. Verum prædicti Castaldi de Rosella, seu de Joangrande in consecutione legati qu. Notarii Berardini Castaldi præferantur omnibus, prout præsenti nostra definitiva sententia præferri mandamus: tamen

(1) *Fol.* 345. *vol.* 1.

liter nostram sententiam latam per idem nostrum S. C. die 24. Septembris 1562. ex causis in processu noviter deductis, & in S. R. C. discussis reformantes (1).

Questa sentenza fu notificata a Giovan Paolo Castaldo, ed altri *de Joanniello*, a più Castaldi di Tuccillo, di Magunzo, di Sciariottiello, di Ricciardo, e ad altri (2). E con questo giudicato rimase ferma l'ammissione delle sole donzelle di casa Castaldo, e Guerra, prossime, e rimote in parentela a Berardino Castaldo, al godimento de' maritaggi dal medesimo ordinati, e la prelazione a pro de' Castaldi Giovangrande, nel caso i frutti di quelli beni non bastassero a soddisfare i maritaggi a tutte le donzelle congiunte in sangue al testatore.

Subito terminato questo giudizio ne surse un altro circa il governo della Chiesa erede, ossia amministratrice dell' eredità sudetta. Nel giorno 26. dello stesso mese di Giugno 1567.; vale a dire 16. giorni dopo che fu pronunciata l'anzidetta seconda sentenza fu prodotta nel S.R.C, e presso gli stessi atti la seguente istanza in nome de' Castaldi Giovangrande.

In S. R. C., & coram Domino Julio de Girardis, regio Consiliario, & infrascriptæ causæ Commissario, comparet Scipio Palomba procurator Petri, & aliorum Castaldorum dictorum de Joangrande familiae *q. Notarii Berardini Castaldi, dicens prædictum Notarium Berardinum mandasse in ejus ultimo testamento, quod pro regimine bonorum ejus hereditatis in magistratu Sanctæ Mariæ de Ayello adesset* unus magister de ejus familia Castalda, vel Guerra, de qua familia erat ipse testator, *etiam ad finem, ut maritagia juxta ejus mentem fierent. Propterea ad finem, ut sententia S. C. debitum sortiatur effectum, ac executionem congruam, petit provideri, quod eligatur, & fiat* unus magister de ejus familia Castaldorum *servata forma legati, attenta etiam mente*

(1) *Fol.* 459. *vol.* 1.

(2) *Fol.* 463, 464. *vol.* 1.

se testatoris, vel Guerra, *ad finem ut bona hereditaria bene gubernentur*, *& ministrentur* per consanguineos, et non extraneos, *& fiant maritagia servata forma sententiae S.C.*, *tanto magis quia si extranei non removentur a magistratu*, *puellae de familia cogerentur semper litigare eorum maritagia*, *& per indirectum sententia S. C. non haberet executionem*, *& super praedictis debite*, *& opportune provideri omni meliori modo* (1).

In vista di questa istanza non esitò un momento il Commessario della causa ad interporre il seguente decreto in dorso della medesima.

Die 26. mensis Junii 1567. Neapoli: instante egregio Scipione Palomba procuratore &c. fuit per Regium Consiliarium causae Commissarium in ejus domibus provisum, *pariter & decretum*, *quod in electione magistrorum Venerabilis Ecclesiae S. Mariae de Ajello Villae Afragolae eligatur unus de familia Castaldorum dictorum de Joangrande*, *seu de Guerra*, *servata forma legati qu. egregii Notarii Berardini Castaldi*, *hoc suum*, *& intimetur* (2).

Fu intimato questo decreto nello stesso giorno 26. Giugno 1567. al sopradetto Dottor Nunziante Gambella, procuratore delle donzelle, contra le quali fu profferita la trascritta sentenza. Costui si gravò di tal decreto. E' da osservarsi, che non addusse per motivo del gravame, che gli altri Castaldi parimenti fossero, o dovessero riputarsi congiunti in sangue a Berardino Castaldo. Ma soltanto addusse, che il decreto era *contra formam legati*, *ex quo in dies potest deficere reperiri in dictis de Joangrande virum probum*, *& facultosum servata forma legati*, *quae forma in omnibus est attendenda* (3).

Pertanto il medesimo Dottor Nunziante Gambella nel giorno 7. Luglio 1567. produsse due suppliche: Una di re-

clama-

(1) *Fol.* 465. *vol.* 1.
(2) *Fol.* 465. *a t.*
(3) *Fol.* 365. *a t. vol.* 1.

clamazione avverso la divisata seconda sentenza del S. C. in nome di Lucrezia Castaldo, e di altre consorti della lite, in cui non espresse veruna ragione del gravame: e tale reclamazione non fu proseguita, e rimase deserta (1). L' altra supplica in nome delle medesime donzelle Castaldo, colla quale dopo avere enunciate le menzionate due sentenze, e la reclamazione prodotta, disse, *qua reclamatione pendente dicti de Joangrande nova capita proposuerunt, videlicet nulliter, & sine petitione commissionis causæ, prætendendo in magistratu, & æconomatu dictæ Ecclesiæ deputari debere anno quolibet unum ex eorum familia de Joangrande contra mentem testatoris - - - & in damnum, & præjudicium non solum ipsarum supplicantium, sed totius Universitatis Casalis Afragolæ, cui Universitati in specie est impositum onus procreandi, & eligendi in magistros viros probos* (2).

Proposto il gravame nel S. R. C. nel giorno 13. Agosto 1567., fu decretato, *quod electio magistri de domo Castalda fiat prout hactenus consuetum est fieri juxta formam testamenti, donec aliter per idem S. C. partibus auditis fuerit de justitia provisum* (3).

Quindi a 26. Novembre 1567: con supplica in nome di Pietro Castaldo, *& aliorum de eadem familia Castaldorum de Joangrande*, fu di nuovo dimandato provvedersi giusta la forma del sudetto decreto del Consigliere Girardi del giorno 26. Giugno di quell' anno, *quod in dicta creatione magistrorum unus ipsorum de familia Castaldorum de Joangrande, vel de Guerra, eligatur in magistrum cum aliis eligendis ab Universitate* (4).

Dopo diversi atti su tale assunto, finalmente con decreto del S. C. de' 20. Maggio 1589. fu provveduto, *quod electio facienda de uno de familia Castaldorum pro magistro Eccle-*

(1) *Fol.* 475. *vol.* 1.
(2) *Fol* 477. *vol.* 1.
(3) *Fol.* 382. *a t. vol.* 1.
(4) *Fol.* 502. *vol.* 2.

Ecclesiæ S. Mariæ de Ajello Villæ Afragolæ fieri debeat de uno ex familia Castalda dicta de Joangrande, prout præsenti definitivo decreto in futurum fieri debere declaratur (1).

Questo decreto fissò la linea di demarcazione tra i Castaldi della famiglia di Berardino Castaldo, e quelli estranei della medesima famiglia. Furono esclusi tutti gli altri Castaldi dall' aver luogo nella elezione del governatore della famiglia del testatore, e furono mischiati cogli altri della Comune di Afragola nella elezione dell' altro governatore del demanio.

Seguentemente con decreto del Consigliere Caravita del 1736., confermato dal S. C. con decreto del 1758. profferito a relazione del Consigliere Giuseppe Aurelio di Gennaro, nella colonna del governatore della famiglia furono ammesse eziandio le famiglie Guerra insieme con i Castaldi Giovangrande; onde l' elezione di tale governatore è caduta, ora in uno delle anzidette famiglie Castaldo Giovangrande, ed ora in uno delle famiglie Guerra. Tutti gli altri Castaldi non sono stati ammessi, che nella colonna del governatore del demanio insieme colle altre famiglie demaniali di Afragola (2).

Tale forma di elezione si è osservata costantemente dal 1589., sino a che si è provocato lo scioglimento del monte: e questa chiaramente ha conservata la distinzione delle famiglie congiunte in sangue al testatore da quelle al medesimo estranee. Hanno la caratteristica del parentato le sole famiglie Castaldo Giovangrande, e Guerra. Tutte le altre famiglie Castaldo citate nel giudizio agitato nel 1559. non comparvero, perchè non potevano provare l' attacco di parentela con Berardino Castaldo. Che se alcune donzelle Castaldo di Joanniello, ed altre, che discendevano da un tale Nardiello Castaldo, s' impegnarono di provare

 la

(1) *Fol. vol. 2.*

(2) *Si veggano i due volumi degli atti dell' elezione de' governatori della Chiesa di S. Maria d' Ajello.*

la congiunzione del sangue col testatore, si è veduto, che la loro pruova fu difettosa, ed il S.C. implicitamente le escluse con non avere pronunziato sulla loro ammissione:

Or non ostante la chiarezza della legge della fondazione, che chiama al godimento de' maritaggi soltanto le donzelle di cognome Castaldo, e Guerra del parentato prossimo, e rimoto di Berardino Castaldo: non ostante le surriferite sentenze del S. C. del 1562., e 1567., che richiamarono l'osservanza di tale legge della fondazione: non ostante la distinzione delle famiglie Castaldo parenti dalle estranee, nascente non solo dall'aver quelle giustificata pienamente nel mentovato giudizio la parentela col testatore, e dall'essersi queste negate di comparire, e di fare la simile giustificazione; ma derivante ancora dall'esser quelle sole ammesse nell'elezione del governatore della famiglia, e queste confuse colle altre famiglie demaniali nell'elezione del governatore del demanio; pure per abuso, e per connivenza de' governatori i maritaggi si son dati alle donzelle delle famiglie estranee di cognome Castaldo, e l'abuso è cresciuto sino a darsi indistintamente a tutte quelle, che portassero in Afragola il cognome Castaldo.

Questo abuso ha prodotto, che i maritaggi conseguentemente si son dati anche alle donzelle delle famiglie di cognome Castaldo, che da diversi luoghi del regno sono trasmigrate in Afragola; ed ha dato luogo a pretendersi dalle donzelle dello stesso cognome abitanti non solo ne' luoghi vicini di Afragola, ma eziandio in altre parti distanti del regno.

Spesso si è ricorso nel S. R. C. in nome del monte per rimediarsi a tale disordine. Ma non si è impreso mai per umani riguardi di estirpare il male dalla radice, con limitare la distribuzione de' maritaggi tra le sole famiglie parenti. Si sono soltanto prese di mira le donzelle estere dall'Afragola, come se la qualità di cittadina di quel-

la

la Comune dasse dritto al godimento de' magitaggi , e non quella della congiunzione del sangue al testatore .

Il S. C. dietro i reclamori del monte diretti solamente contro le donzelle estere , conoscendo l' abuso , e volendo porre un freno al concorso delle donne di cognome Castaldo , o Guerra , che pretendevano il maritaggio, malgrado che non fossero congiunte col fondatore , nel 1755. ordinò, che le donzelle estere dall' Afragola per poter essere ammesse al godimento de' maritaggi , avessero dovuto provare uno di questi tre requisiti ; cioè , o la congiunzione del sangue con Berardino Castaldo , o la congiunzione del sangue con qualche famiglia di cognome Castaldo , o Guerra di Afragola, che fosse stata ammessa al godimento de' maritaggi ; ovvero il possesso di conseguire i maritaggi per lo decorso di 70. anni . Ecco le parole di tale decreto , che fa d' uopo rimarcarsi per intelligenza de' fatti , e delle osservazioni , che sieguono.

In causa maritagii Joannæ Xaveriæ Castaldo , uxoris Leonardi de Nigro ; ut in actis = Die 16. mensis Septembris 1755. Neap. = F. V. de prædictis per Dominum Militem U.J.D. Josephum Aurelium de Januario , Regium Consiliarium , & causæ Commissarium = Visis actis = Per S. R. C. declaratum est , in legato maritagiorum a q. Berardino Castaldo Casalis Afragolæ in beneficium feminarum de cognomine Castaldo , & Guerra , relicto , esse comprehendendas , & comprehendi debere puellas prædicti cognominis etiam exteras , & alibi abitantes : Verum tempore consecutionis talium maritagiorum teneantur respective puellæ prænominatæ valide probare earum consanguinitatem cum dicto q. Berardino Castaldo , vel cum aliis habitantibus in dicto Casali , quæ admissæ fu.: ad consecutionem dictorum maritaggiorum , vel etiam cum eis , quæ extra dictum Casalem habitarent , & septuaginta ab hinc annis fuerunt in quasi possessione consequendi maritagia prædicta (1) .

D 2 Avver-

(1) Atti *pro Joanna Xaveria Castaldo uxore Leonardi de Nigro ,*

Avverso di questo decreto si produssero per parte del monte le doglianze nello stesso S. R. C. con istanza presentata nel 1786.. Si disse con falso supposto, che le leggi della fondazione escludessero dalla partecipazione de' maritaggi le donzelle, che non fossero di Afragola; e che col riferito decreto, esecutivamente interposto, senza che il monte avesse fatta la sua difesa, si fosse indotta una novità pregiudizievole al monte. Si dimandò quindi, che ne' termini di una cognizione ordinaria, e plenaria fosse lo stesso decreto rivocato, e fossero escluse le donzelle estere (1).

Abbandonata tale dimanda per qualche tempo, fu ripigliata in Marzo del 1807. (2) in esecuzione di una sentenza del S. C. del giorno 20 Settembre 1806., colla quale nel mentre fu ammessa al godimento del maritaggio un'estera donzella, di nome Antonia Raffaella Castaldo, moglie di Agnello Signorelli, perchè congiunta in consanguinità con altri Castaldo di Afragola, che aveano ottenuto il maritaggio dal monte, giusta il prescritto nel pocanzi riferito decreto del S. C. de' 16. Settembre 1755., fu soggiunto: *Verum ab hodie in antea mons prædictus omnimode procuret compilationem termini per q. Regium Consiliarium D. Petrum Patritii decreto diei 28. Septembris anni 1786. impartiti in judicio cum puellis exteris, fol. 1. 21. & a t., citatis per edictum præfatis puellis exteris, ac audito Advocato D. Nicolao d'Amora, qui jura earundem ad hunc actum tantum tueri valeat:* E per effetto di ciò fu ordinato di prestarsi il maritaggio all'anzidetta estera Antonia Raffaella Castaldo, fatto però prima da lei l'obbligo di restituirlo visto l'esito del termine (3). Sono

---

gro: *fol.* 32. atti del monte delle famiglie Castaldo, e Guerra di Afragola colle donzelle estere del detto cognome.

(1) *Fol. 1. di detti atti contro le donzelle estere.*
(2) *Fol. 9. di detti atti.*
(3) *Fol. 15. di detti atti.*

Sono degni di essere rimarcati i giusti reclami fatti in nome del monte nell' istanza, colla quale fu il giudizio in vigore dell' anzidetta sentenza ripigliato in Settembre 1807. Si disse " che l' indolenza degli amministratori *pro tempore* del monte avea prodotti danni gravissimi agl' in„ teressi dello stesso monte nella distribuzione de' mari„ taggi, che ha avuto luogo per lo corso di quasi tre „ secoli. Malgrado la lettera chiara della fondazione, si „ son pagati i maritaggi a donzelle, che il solo cogno„ me Castaldo, e Guerra potevan vantare, senza che „ avessero avuta la caratteristica della congiunzione del „ sangue col fondatore: cosicchè nel corso di tanti anni „ si sono vedute moltissime famiglie totalmente estranee „ intruse al godimento del maritaggio ".

Si mentovò indi il decreto del S. C. del 1755., e si soggiunse, che questo decreto interposto in via esecutiva neppure era stato puntualmente osservato, poichè ne' tempi posteriori si erano ammesse al maritaggio donzelle estere, che nè anche la qualità di discendenti da' cittadini di Afragola han potuto dimostrare.

Si riportò dipoi la disposizione di Berardino Castaldo, ed in seguito si disse: „ Secondo la lettera del testamento egli „ è chiaro, che le sole donne, le quali hanno dritto al „ maritaggio, sono quelle, che dimostrano la congiun„ zione del sangue col fondatore, ancorchè sieno alquan„ to rimote. E per verità l' oggetto del testatore non fu „ certamente di beneficare indistintamente tutte quelle „ donne, che per avventura avessero sortito il cognome „ Castaldo, o Guerra; ma di provvedere alla situazione „ di quelle donzelle, cui per la congiunzione del sangue „ avea dell' attaccamento, e della predilezione.

Seguitò a dirsi (e quì si rifletta all' istituzione dell' azione per intendersi il giudicato, che ne' seguì, e che si riferirà quì appresso) „ Che se il S. C. col decreto del „ 1755, volle ammettere in via esecutiva anche quelle „ estere, che avessero dimostrato, o la discendenza da

 qual-

„ qualche individuo di Afragola ammesso al godimento
„ del monte, o il possesso di conseguire il maritaggio
„ per 70. anni, non è già, che in un giudizio plenario
„ sia tolto al monte il dritto di fare richiamare in os-
„ servanza le leggi della fondazione, mercè delle quali
„ la congiunzione del sangue col fondatote è la caratteri-
„ stica essenziale per poter dimandare il maritaggio ....
„ Che se col correr degli anni l'oscitanza, o la connivenza
„ de' governatori del monte ha dato l'edito a diverse fa-
„ miglie estere d'intrudersi nel godimento de' maritaggi
„ senz'alcuna ragione, ciò non dee pregiudicare ad un
„ corpo morale, ch'è assistito da i rimedj estraordinarj
„ della legge, e molto meno a quelle famiglie, che han-
„ no il dritto innato a i maritaggi, perchè discendenti
„ dal sangue.

Quindi si dimandò " ordinarsi, che il monte non sia mo-
„ lestato dalle donzelle estere di cognome Castaldo, e
„ Guerra, e che i maritaggi si diano a quelle sole fa-
„ miglie, che proveranno in un giudizio ordinario, e con
„ legali, e legittime pruove l'attacco di parentela col
„ fondatore del monte, richiamandosi in osservanza le
„ leggi della fondazione (1).

Si produssero nel termine cartolariamente compilato alcuni articoli in nome del monte, tra i quali devono essere particolarmente osservati il V., il VI., ed il VII, per intelligenza della sentenza, che sopra di essi fu pronunciata. Questi sono i seguenti.

V. „ Intende, e vuol provare, come è giusto, che sieno
„ richiamate in osservanza le leggi della fondazione, e
„ che i maritaggi si distribuiscano alle sole donzelle este-
„ re, che dimostreranno la congiunzione del sangue col
„ fondatore del monte. Ed in fatti a norma della fon-
„ dazione la congiunzione del sangue col fondatore, o
„ prossi-

(1) *Fol. 9. de' sudetti atti contro le donzelle estere.*

„ prossima, o rimota, è la caratteristica necessaria per
„ essere ammesse al godimento del maritaggio.„

VI. „ Intende provare, come il possesso di anni 70., e la
„ congiunzione con altre famiglie di Afragola ammesse
„ al maritaggio secondo la lettera del decreto del 1755.
„ non sono per giustizia motivi sufficienti per l' ammis-
„ sione; perchè il possesso di 70. anni, e la congiun-
„ zione con altre famiglie godenti di Afragola a fronte
„ della chiara volontà del testatore, che volle beneficare
„ il suo sangue, non sono circostanze, che possono sup-
„ plire al titolo, ch' è fondato sull' attacco di parentela
„ col fondatore del monte.

VII. „ Intende provare, che qualunque sia stato l' oggetto
„ del S. C. nell' interposizione del decreto del 1755, in
„ via esecutiva, certamente nel presente giudizio plena-
„ rio debbono valere le leggi della fondazione, e le sole
„ congiunte del testatore possono essere ammesse al go-
„ dimento de' maritaggi (1).

Si rinforzarono per parte del monte questi articoli con altra ragionata istanza, di cui sono degne di osservazione le seguenti parole.

„ Il monte (si disse) ha dimandato richiamarsi in osser-
„ vanza le leggi della fondazione, e quando queste non
„ danno dritto al maritaggio, se non a quelle donne,
„ che al cognome Castaldo, e Guerra, uniscono la con-
„ giunzione del sangue al fondatore, non vi è ragione,
„ per cui debba valere un possesso abusivo fondato sol-
„ tanto nell' avere ne' tempi antichi una qualche donna
„ della famiglia ricorrente esplicato il maritaggio per de-
„ bolezza, o per oscitanza de' governatori del monte.
„ L' ammissione alla partecipazione de' maritaggi dev' es-
„ ser figlia di quella predilezione, che il testatore ebbe
„ in mira nel beneficare il suo sangue: e tutti gli esempj,
„ che le esrere possano allegare in loro favore, quando non
„ sieno

(1) *Fol. 23. d. atti.*

„ sicno appoggiati a questo principio, sono abusivi, e
„ come opposti alla legge della fondazione non merita-
„ no attenzione.

„ Anzi è da notarsi, che il decreto stesso del S. C. del
„ 1755. non è stato ne' tempi posteriori esattamente os-
„ servato, dapoichè si veggono pagati i maritaggi a don-
„ ne estere, che o la sola discendenza dall'Afragola han
„ potuto vantare, *come se la cittadinanza di Afragola fosse
„ stata bastevole all' effetto dell' ammissione*; *o che abbiano
„ allegati degli esempj de' maritaggi pagati ad altre loro
„ congiunte*, senza che niuno degli estremi prescritti dal
„ citato decreto si fosse verificato. E quest' altro abuso
„ ha portato l'intrusione di molte altre famiglie in tut-
„ to estranee, e non comprese nella fondazione (1).

A queste produzioni il S. C. fece eco colla seguente deffini-
tiva sentenza pronunciata con tutte le ritualità richieste
dalla legge nel dì 23. Febbrajo 1808.

*Visis, supplicatione fol. 8., comparitione fol. 9. & 10., copia
testamenti q. Notarii Berardini Castaldo, & signanter cap.
IX. fol. 11. ad 14., copia decreti S.R.C. diei 16. Septem-
bris 1755., fol. 32., decreto q. Regii Consiliarii D. Petri
Patritii diei 28. Septembris anni 1786. fol. 1. a t.; copia
sententiæ S. R. C. diei 20. Decembris 1806. fol. 15.,
comparitione advocati D. Nicolai d' Amora Curatoris puellis
exteris destinati fol. 25. ad 26., comparitione montis de Ca-
staldo, & Guerra, fol. 27. ad 30.; citationibus per edi-
ctum bis expletis, fol. 18. ad 21., & 33. ad 36., ac ce-
teris actis hujus processus:*

*Visa insuper sententia S. R. C. diei 24. Septembris anni 1562.
fol. 29., aliaque sententia S. R. C. diei 10. Junii anni
1567. lata in gradu reclamationis fol. 459. processus primi
voluminis nonnullorum particularium Casalis Afragolæ de fa-
milia Castaldorum.*

*Per hanc nostram regiam definitivam sententiam, dicimus, pro-
nuncia-*

(1) *Fol. 28. di detti atti*:

nuntiamus, decernimus, atque sententiamus, puellas exteras, cognomento Castaldo, aut Guerra, non ortas scilicet e parentibus civibus Casalis Afragolæ, esse admittendas ad fruitionem maritagii relicti a q. Notario Berardino Castaldo, eas tantummodo, quæ legitime docuerint esse sanguine conjunctas, etsi remotim, cum dicto testatore Berardino, vel cum ejus familia consentiva (1).

Questa sentenza adunque ha riformato il decreto del S.R.C. del 1755. Con quel decreto fu dichiarato di ammettersi, siccome si è veduto, le donzelle estere, qualora giustificassero, o la congiunzione del sangue col testatore, o la congiunzione del sangue colle famiglie godenti di Afragola, o il possesso di 70. anni. Con questa sentenza è stato ritenuto soltanto il primo requisito, riguardante la pruova della congiunzione del sangue col testatore; e sono stati riggettati gli altri due fondati sulla pruova della congiunzione del sangue colle famiglie godenti dell' Afragola, e del possesso di anni 70. Dopo siffatta sentenza nessuna famiglia estera di cognome Castaldo, o Guerra, ha conservato il dritto alla partecipazione del monte sull' appoggio di esser congiunta in sangue con una famiglia godente dell' Afragola, e sull' appoggio del possesso di esigere i maritaggi per settanta anni. Quelle sole famiglie estere degli anzidetti cognomi sono rimaste godenti, che giustificassero la congiunzione del sangue col fondatore.

Ma se questa sentenza ha così disposto solamente in quanto alle famiglie estere, ciò è stato, perchè non può il giudice pronunziare *ultra petita*, essendoglisi dimandata la provvidenza unicamente in quanto alle estere. Del resto lo spirito di questo giudicato comprende anche le famiglie abitanti in Afragola; imperciocchè se non più vale alle famiglie estere la pruova della congiunzione del sangue colle

(1) *Fol.* 38. *di d. atti.*

colle famiglie godenti dell' Afragola, ed il possesso di settanta anni; non dee del pari valere tale possesso alle famiglie abitanti in Afragola. Altrimenti ne avverrebbe l'assurdo, che i dritti di famiglia si perderebbero coll' emigrare da quella Comune, e si conserverebbero soltanto da quelli, che ivi permanessero.

Nè si creda, che il S. C. avesse voluto fare una eccezione delle famiglie abitanti in Afragola colle parole *exteras, non ortas scilicet e parentibus civibus Casalis Afragolæ*. Queste parole non contengono eccezione dalla sua ordinazione: ma sono state adoprate per spiegare la voce *exteras*; intendendo dire estere dall' Afragola, giacchè questa voce è più atta a significare le estere dal regno. Oltredichè dove la stessa è la ragione, ivi il dritto dev'essere lo stesso. Che se il possesso di esigere il maritaggio dasse il dritto a tutte le famiglie Castaldo di Afragola di continuare dopo la riferita sentenza a percepirlo, perchè lo stesso possesso non deve giovare alle famiglie estere, che sono loro congiunte? Se il S. C. ha dichiarata infetta la derivativa, è stato, perchè ha giustamente creduto infetta la primitiva. Altrimenti non può spiegarsi, perchè le famiglie estere sieno state escluse dalla pruova della congiunzione del sangue colle famiglie godenti di Afragola, quando si fosse creduto legittimo, e ben fondato il possesso, ed il dritto di queste.

Anzi il lungo possesso avrebbe dovuto più giovare alle estere, che alle abitanti in Afragola: Imperciocchè per le famiglie estere non vi è la chiara distinzione delle famiglie parenti dalle altre estranee al fondatore, che nasce dal governo del monte, come vi è per le famiglie abitanti in Afragola. In conseguenza se il possesso non induce a pro delle estere un titolo presuntivo a loro favore, molto meno lo induce a pro delle famiglie abitanti in Afragola, fra le quali vi è l'anzidetta distinzione nascente dal governo del monte.

Da

Da tutte queste cose fin quì esposte risultano indubitatamente i seguenti punti di fatto, che sono le basi del giudizio da pronunciarsi.

Consta, che Berardino Castaldo ha chiamato al godimento del Monte le famiglie Castaldo, e Guerra del suo parentato prossimo, e rimoto.

Consta, che in tempo della sua morte vi erano in Afragola sette famiglie di cognome Castaldo, delle quali una sola distinta coll' agnome di Rosella, o Giovangrande, era a lui congiunta in sangue: tutte le altre erano estranee. Ed altre famiglie estranee di cognome Castaldo vi erano altresì ne' luoghi adjacenti all' Afragola. Dall' altra parte una sola famiglia Guerra vi era in quella Comune a lui congiunta dal lato materno.

Consta, che nella causa istituita nel S. R. C. nel 1559. chiamate in giudizio tutte le altre famiglie Castaldo, nessuna comparve, e nessuna in conseguenza provò la congiunzione del sangue col fondatore. Solo le famiglie Castaldo Gio: Grande, o sia di Rosella, provarono con testimonj, e con scritture, da grado in grado l' attacco di parentela collo stesso fondatore. La famiglia Guerra non fece la simile pruova, perchè le bastò far vedere, che era unica nell' Afragola, ed in conseguenza non potea confondersi con altre dello stesso cognome non congiunte in parentato col testatore.

Consta, che il S. R. C. decise in massima la causa, facendo eco alle parole di esso testatore. Ordinò di ammettersi al godimento de' maritaggi le donzelle tutte di cognome Castaldo, e Guerra, *proximiores*, & *remotiores*. Ammise dunque le sole parenti; escluse le estranee: e tra le parenti in caso d'insufficienza de' frutti ordinò una prelazione a prò delle famiglie Castaldo Gio: Grande. Non dichiarò ammesse le donzelle Castaldo estranee, che pretendevano il maritaggio: dunque le escluse.

Consta, che in seguito di questo giudicato ne avvenne, che a tenore della disposizione di Berardino Castaldo dovendo

do uno de' governatori del monte essere eletto tra quelli delle famiglie Castaldo, o Guerra a lui congiunte, e l' altro tra tutte le altre famiglie del demanio, con altro giudicato dello stesso Tribunale sono stati ammessi per governatori della famiglia del fondatore solamente quelli delle famiglie Castaldo Gio: Grande, o Guerra: e tutte le altre famiglie Castaldo sono andate confuse colle altre famiglie demaniali nella nomina del governatore del demanio. Questa distinzione nel governo ha conservata la distinzione tra le famiglie parenti, e le altre estranee al fondatore. Da che ne siegue, che se per difetto di amministrazione il maritaggio si è dato a tutte le donzelle di cognome Castaldo in Afragola, non per questo le famiglie estranee hanno acquistato alcun dritto permanente contro la legge della fondazione, potendo i veri chiamati, ora che si procede allo scioglimento del monte, reclamare i loro dritti di proprietà in esclusione delle famiglie, che non giustificano la congiunzione del sangue col fondatore.

Questa congiunzione si giustifica dalle sole famiglie Gio: Grande, e Guerra. Le prime hanno la pruova di evidenza; poichè in seguito della pruova fatta nel 1559., presentano il loro albero genealogico intiero, e dimostrano per tutto il tratto successivo sin' oggi da grado in grado la derivazione dallo stipite comune con Berardino Castaldo. Le seconde, cioè, le famiglie Guerra, hanno la pruova di presunzione essendovi stata una sola famiglia Guerra in Afragola congiunta al testatore dal lato materno. Amendue poi hanno la pruova chiarissima, che nasce dal governo del monte; poichè tra esse sole per lo decorso di più di due secoli si è scelto il governatore della famiglia di esso testatore.

Consta finalmente, che il S. C. con un recente giudicato interposto nel 1808., richiamando in osservanza le leggi della fondazione, ha ordinato, che quelle sole famiglie Castaldo, e Guerra, estere dall' Afragola, partecipassero del monte, le quali giustificassero la congiunzione del

san-

sangue col fondatore, ed ha esclusa la pruova del possesso di esigere i maritaggi per anni 70., e la pruova della congiunzione del sangue colle famiglie godenti dell' Afragola. Questo giudicato quantunque pronunziato soltanto riguardo alle famiglie estere, per l'identità della ragione fa d' uopo applicarsi eziandio alle famiglie abitanti in Afragola; altrimenti ne seguirebbe l' assurdo, che una stessa famiglia, di cui parte abitasse in quella Comune, e parte altrove, sarebbe diversamente giudicata.

Per questi punti di fatto ne risulta per necessaria conseguenza, che non altri possono partecipare, ed essere ammessi alla divisione de' beni del monte, che le sole famiglie Castaldo Gio: Grande, e Guerra, e quelle estere dall'Afragola, che da esse derivano, perchè le sole congiunte in sangue col testatore Berardino Castaldo, escluse tutte le altre famiglie Castaldo, ancorchè fossero nel possesso di esigere i maritaggi, perchè al medesimo estranee.

Francesco Lanzetta Patrocinatore.